




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2208

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese

(Conversione in legge del DL 34/2014)

N. 92 – 17 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2208

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese

(Conversione in legge del DL 34/2014)

N. 92 – 17 aprile 2014

Estremi del provvedimento

A.C. 2208

Titolo breve: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XI Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Dell'Aringa

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla XI Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	3
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE	3
ARTICOLO 2	4
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO	4
ARTICOLO 3	5
ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI E STATO DI DISOCCUPAZIONE	5
ARTICOLO 4	6
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	6
ARTICOLO 5	8
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ	8

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine

Normativa previgente. L'articolo 1, commi da 01 a 1-*bis*, del D. Lgs. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) dispone che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisca la forma comune di rapporto di lavoro. L'apposizione di un termine alla durata del contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Detto requisito non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga.

Il successivo articolo 4, comma 1, dispone che il termine del contratto a tempo determinato possa essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Le norme dispongono talune modifiche all'articolo 1 del D. Lgs. 368/2001. In particolare, viene consentita – senza più alcuna causale – la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro non superiore a 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nell'ambito di un contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Viene altresì specificato che il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

Viene infine modificato l'articolo 4 del medesimo D. Lgs. 368/2001, prevedendo la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato fino a un massimo di otto volte fermo restando il limite di tre anni.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame - finalizzate alla semplificazione di specifiche tipologie di contratti di lavoro, in modo da renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo - non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le norme in esame non incidano sui vigenti limiti finanziari e assunzionali prescritti per le pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Normativa previgente. L'articolo 2 del D. Lgs. 167/2011 (Testo unico dell'apprendistato) dispone che il contratto di apprendistato sia rimesso ad appositi accordi interconfederali oppure ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;
- possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

L'articolo 2, comma 3-*bis*, dispone che l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Tale percentuale - come disposto dall'articolo 1, comma 19, della legge 92/2012 - è stata fissata nella misura del 30 per cento per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il successivo articolo 4, comma 3, dispone che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni.

Le norme dispongono le seguenti modifiche al D. Lgs. 368/2001:

- viene soppresso, nell'ambito dei principi richiesti per la stipula del contratto di apprendistato, il requisito del testo scritto per il piano formativo individuale [comma 1, lettera *a*), numero 1];

- viene eliminato il collegamento tra la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo e le ulteriori assunzioni in apprendistato [comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, e comma 2];
- viene previsto che la retribuzione tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva [comma 1, lettera b)];
- viene resa facoltativa l'integrazione della formazione con l'offerta formativa pubblica, nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante o del contratto di mestiere [comma 1, lettera c)].

La relazione illustrativa chiarisce che la norma elimina l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, sostituendolo con un elemento di discrezionalità.

La **relazione tecnica** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non incidono sui limiti assunzionali in materia di contratti agevolati (apprendistato) previsti dalla disciplina vigente, che restano pertanto inalterati.

La RT fa riferimento, in particolare, all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 167/2011, non modificato peraltro dalle norme in esame. In base a tale norma, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non deve superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate (in servizio presso il medesimo datore di lavoro) e non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Si fa presente inoltre che, in base all'articolo 1, comma 775, della legge 296/2006, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente determinata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione

Le norme dispongono modifiche in materia di elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione. In particolare, viene modificato l'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 181/2000 (Norme per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro), prevedendo

che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato - anziché nell'ambito territoriale del domicilio del soggetto interessato - accompagnata da una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni, prevedendo modifiche all'attuale procedura in materia di requisiti e modalità operative attraverso cui si realizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, non comportano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, si rileva che le norme consentono a un lavoratore disoccupato di attestare il proprio stato in qualsiasi ambito territoriale, anziché soltanto in quello relativo al proprio domicilio. In proposito non si formulano osservazioni, nel presupposto – su cui appare utile una conferma da parte del Governo – che le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4

Semplificazioni in materia di regolarità contributiva

Le norme dispongono che chiunque vi abbia interesse verifichi, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) (comma 1).

Con decreto sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica (comma 2).

Il decreto è ispirato ai seguenti criteri:

- a) verifica della regolarità in tempo reale relativa ai pagamenti scaduti;
- b) verifica tramite un'unica interrogazione indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
- c) ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l'interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi o la data in cui la dichiarazione è stata resa dall'interessato;

d) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi, l'individuazione di pregresse irregolarità di natura previdenziale e di condizioni di lavoro è da considerare ostativo alla regolarità.

L'interrogazione assolve all'obbligo di verificare l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali¹ presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (comma 3).

All'attuazione delle norme in esame le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni introducono un significativo intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta smaterializzazione del DURC, attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Pertanto, le norme non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le modalità attraverso cui si attueranno le misure della smaterializzazione del DURC dovranno attenersi al principio in base al quale le amministrazioni competenti dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT sottolinea altresì che, nell'ambito delle amministrazioni maggiormente coinvolte (INPS e INAIL), l'introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti in capo alle strutture attualmente interessate, che potrà portare a significativi risparmi di spesa per i suddetti istituti. Inoltre, la RT afferma che il decreto previsto dalle norme è volto alla ricognizione puntuale di informazioni già acquisite dagli enti per i propri fini. La messa a disposizione delle predette informazioni avverrà mediante canali di cooperazione applicativa che andranno ad arricchire i sistemi già in esercizio per finalità contigue. Questa nuova funzione, pertanto, non sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari, ma potrà essere implementata nell'alveo dei contratti di assistenza attualmente vigenti, non determinando in tal modo nuovi o maggiori oneri per la spesa pubblica.

Al riguardo si rileva che le norme in esame, prevedendo che chiunque vi abbia interesse possa verificare telematicamente la regolarità contributiva delle imprese, sembrano presupporre un adeguamento delle infrastrutture informatiche in dotazione agli uffici competenti, al fine di permettere detta funzionalità. Sul punto non si formulano osservazioni, nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo - che la nuova

¹ Di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 163/2006.

funzionalità del sistema telematico possa effettivamente essere realizzata e gestita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Contratti di solidarietà

Le norme introducono il comma 4-*bis* dell'articolo 6 del DL 510/1996, in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale. In particolare, le disposizioni prevedono che, con decreto, siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili.

Si dispone altresì che il limite di spesa - di cui all'articolo 3, comma 8, della L. 448/1998 e all'articolo 1, comma 524, della L. 266/2005 - a decorrere dall'anno 2014, sia pari ad euro 15 milioni annui.

Si rappresenta che l'articolo 3, comma 8, della L. 448/1998, disponeva, tra l'altro, nell'ambito dell'allora Fondo per l'occupazione, un limite di spesa per agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il finanziamento di tale finalizzazione è stato successivamente fissato - dall'articolo 1, comma 524, della L. 266/2005 - in 5,16 milioni di euro.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte a stabilire specifici criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni già previste a legislazione vigente in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili.

Inoltre l'incremento del limite di spesa nella misura di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto tale somma grava sulla disponibilità complessiva del Fondo sociale per occupazione e formazione². Com'è noto, tale Fondo è alimentato da risorse autorizzate nel corso degli anni pregressi e annualmente rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di stabilità. Attualmente le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di specifici interventi straordinari di politica attiva del lavoro intesi a sostenere i livelli occupazionali, mentre la quota di risorse che non risulta destinata a specifici interventi previsti dalla normativa è utilizzata per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Pertanto, l'incremento del limite di spesa previsto determinerà una conseguente riduzione della disponibilità complessiva per gli interventi di politica attiva del lavoro, trovando compensazione

² Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008.

strutturale nella compressione di interventi discrezionali a carico del citato Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sussistenza di tali risorse.

Al riguardo si rileva che dalle nuove modalità di individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni relativamente ai contratti di solidarietà non sembrano derivare effetti finanziari, atteso che le disposizioni ribadiscono il limite delle risorse disponibili.

Per quanto attiene all'incremento del limite di spesa relativo alle risorse destinate al finanziamento della decontribuzione per i contratti di solidarietà, portato da 5,16 milioni a 15 milioni di euro, le norme determinano - secondo la relazione tecnica - una rimodulazione di risorse nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione e, pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica. In proposito andrebbe confermato che la diversa finalità assegnata ad una quota del Fondo non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'incremento nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 del limite di spesa previsto per le agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro (contratti di solidarietà), avverrà nell'ambito della disponibilità complessiva del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e, in particolare, troverà compensazione nella compressione degli interventi discrezionali previsti a valere sul citato Fondo.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala l'opportunità di specificare che il limite di spesa del quale è previsto l'incremento è quello di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 448 del 1998, come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge n. 266 del 2005.